

## TRIBUNALE DI GENOVA

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art 464 bis c.p.p., e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.**

Premesso

che nei casi previsti all'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di un prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro di Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro di Giustizia, o su delega di quest'uomo, con il presidente del tribunale nel cui circondariato sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto delega, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Claudio Viazzi Presidente del Tribunale di Genova, giusta delega di cui l'atto in premessa, e l'Ente IL BISCIONE S.C.S. ONLUS, nella persona del legale rappresentante MAURO CANDELA, nato il 04/12/1962 a GENOVA,

si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

L'Ente consente che n. 6 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività sono complessivamente 6, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

### Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. 88/2015:

Prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone diversamente abili, malati, anziani, minori e stranieri.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

### Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dell'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni

alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

#### Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

#### Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato di procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine in cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art.8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione si applica anche nell'ipotesi di cui all'art. 73 co 5 bis TU stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990) con le modalità stabilite in sentenza.

Art. 10


La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.


Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Genova, 19/10/2017

Il Rappresentante dell'Ente

  
~~IL BTSCIONE/SCS ONLUS~~  
Via San Luca, 12/20 - GENOVA  
P.IVA 02321800100  
C.F. 95003340106  
Iscr. A. Naz. Soc. Coop. n. A165834  
Sez. Coop. M.P. Cat. Sociali

Il Presidente del Tribunale  
dott. Claudio Carlo Viazzi



ELENCO SEDI

ALLOGGIO SPARAR PANGEA V. SAMPIERDARENA 14/5 – GENOVA

C.A.S. VIA SERRA, 7 – GENOVA

CENTRO WEST EDUCATIVA TERRITORIALE V. LUGO 6 – GENOVA

CENTRO PICK WICK EDUCATIVA TERRITORIALE V. DASTE 8– GENOVA

CENTRO CAMPASSO EDUCATIVA TERRITORIALE VIA PELLEGRINI 19 – GENOVA

C.A. VILLA IMPERIALE A SAN FRUTTUOSO GENOVA

Alla C.A. del Presidente del Tribunale di Genova  
Dott. Enrico Ravera

**Oggetto: dichiarazione di intenzione di rinnovo convenzione con Tribunale di Genova per l'anno 2021**

Il sottoscritto Mauro Candela nato a Genova il 04/12/62 residente in Salita San Rocco 11/29 a Genova  
in qualità di Legale Rappresentante de IL BISCIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con Sede Legale in Via san Luca 12/20 P.IVA 02321800100, C.F. 95003340106

DICHIARA

che IL BISCIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, è disponibile ad accogliere persone che svolgano lavori di pubblica utilità sia in percorsi di Messa alla prova che come previsto dal Codice stradale anche per l'annualità 2021.

Letto confermato e sottoscritto

GENOVA, 23/02/2021

Firma Legale Rappresentante

VISTO PER RINNOVO  
Genova, 4.03.2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Enrico Ravera

IL BISCIONE SCS  
Via San Luca, 12/20 - GENOVA  
P.IVA 02321800100  
C.F. 95003340106  
Iscr. Naz. Soc. Coop. n. A165834  
Sez. Coop. M.P. Cat. Sociali

IL BISCIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Via San Luca 12/20 16124 Genova - tel. 010 8540650 fax. 010 8540651 - e-mail [info@ilbiscione.coop](mailto:info@ilbiscione.coop)  
P.IVA 02321800100 - C.F. 95003340106 Albo. Naz. n. A165834 - Sez. Coop. M.P. Cat. Sociali



Management System  
ISO 9001:2008  
www.tuv-rheinland.it  
ID: 0103090267



Genova, 23/11/2017

Alla C.A. Tribunale di Genova e U.E.P.E. Genova

Oggetto: Aggiunta di nuova sede per svolgimento di Messa alla Prova – Convenzione del 18/10/2017 – Il Biscione SCS Onlus

Con la presente si dichiara la disponibilità del nostro Ente ad accogliere persone che debbano svolgere attività non retribuita a favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale nella sede della Comunità Madre/ Bambino IL GERMOGLIO, sito in Genova, Via Alfredo Carzino 3/6.

Tale nuova sede è da considerarsi aggiuntiva (non sostitutiva) alle sedi precedentemente indicate nella convenzione stipulata con il Tribunale di Genova in data 18/10/2017.

Per Il Biscione SCS Onlus  
Il Legale Rappresentante,  
Dott. Mauro Candela

VISTO AGU ATT  
Genova, li 6/12/17  
V. Candela  
Presidente ff.

IL BISCIONE SCS ONLUS  
Via San Luca, 12/20 - GENOVA  
P.IVA 02321800100  
C.F. 95003340106  
Isc. A. Naz. Soc. Coop. n. A165834  
Sez. Coop. M.P. Cat. Sociali

IL BISCIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
Via San Luca 12/20 16124 Genova - tel. 010 8540650 fax. 010 8540651 - e-mail info@ilbiscione.coop  
P.IVA 02321800100 - C.F. 95003340106 Isc.A.Naz.Soc.Coop.n.A165834 - Sez.Coop.M.P. Cat. Sociali

